



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ASSOCIAZIONE "MADRETERRA"**

L'anno 2008 (duemilaotto) e questo giorno 15 del mese di Gennaio presso la sede sociale dell'Associazione, si è riunita, alle ore 21,30, debitamente convocata l'Assemblea generale dei Soci, in seduta straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Modifiche allo Statuto sociale;
- Varie ed eventuali.

Viene chiamato a presiedere i lavori la Presidente Susanna Naldini, funge da Segretario Brigitta Bankuti

Il Presidente constata:

- Che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 15 Gennaio 2008;
- Che i Soci si dichiarano informati sull'argomento da discutere.

Tutto ciò constatato, ai sensi dell'articolo 12 del vigente Statuto sociale, il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea Straordinaria atta a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente propone all'Assemblea di modificare lo Statuto al fine di adeguarlo pienamente alla vigente normativa riguardante le Associazioni di Promozione Sociale.

Pertanto dà lettura dello Statuto sociale, che propone all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea preso atto di quanto proposto dal Presidente, dopo breve ed esauriente discussione, ad unanimità, delibera di approvare lo Statuto sociale aggiornato, che viene allegato al presente verbale e ne fa parte integrante.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 22,30, previa stesura del presente verbale che viene sottoscritto seduta stante.

Reggello (FI), 15 Gennaio 2008

Il Presidente, *Susanna Naldini*

Il Segretario, *Brigitta Bankuti*



Agenzia delle Entrate
 UFFICIO FIRENZE I - ALTO REGISTRATO
 IL 18 MAR 2008 ALN. 2902
 ESATTI € 168,00
 IL DIRETTORE
Franco Aguiolas

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

“La Madreterra”

DEFINIZIONI E FINALITÀ

ART.1 L'Associazione di promozione sociale “La Madreterra” costituita il 20 settembre 2003 è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, antifascista, a carattere volontario, democratico e progressista.

L'Associazione ha sede legale a Scandicci (FI) piazza G. di Vittorio e sede operativa anche in Reggello (FI) Loc. Lavana, 120. L'associazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie. La sua durata viene stabilita a tempo indeterminato. L'Associazione non persegue alcuna finalità di lucro ed eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.

ART.2 L'associazione è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione opera in campo culturale-educativo, sociale e ambientale. In particolare, l'Associazione intende:

- sensibilizzare il mondo giovanile alla tutela dei valori ambientali;
- tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;
- coinvolgere la popolazione residente e non a progetti ed iniziative tendenti ad un ampliamento della cultura ambientale in genere e della conoscenza del territorio di Reggello in particolare;
- confrontare e collegare le più diverse posizioni culturali ed artistiche nel campo ambientale, sia a livello nazionale che internazionale;
- educare ai principi della pace e del dialogo costruttivo;
- promuovere il pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- dare possibilità di espressione e partecipazione per portatori di handicap o soggetti in condizione di particolare svantaggio.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra l'Associazione intende:

- organizzare attività culturali ed educative: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi di formazione, stage, monitoraggi, realizzazione di materiale divulgativo e documentativo, ecc.;
- organizzare attività sportive e ricreative: in genere tutte quelle attività tendenti ad una più facile fruibilità dell'ambiente (anche da categorie svantaggiate) e alla tutela della salute psico-fisica (equitazione, escursioni, campi estivi per ragazzi, ecc.) che favoriscano la socializzazione;
- organizzare attività di animazione: manifestazioni popolari, anche in collaborazione con associazioni e aziende agrituristiche o agroforestali già presenti sul territorio, divulgazione e ricerca di prodotti artigianali tipici, allestimento e arredamento di aree verdi per giovani e non, divulgazione e ricerca di prodotti alimentari tipici, ecc..
- organizzare servizi educativi per favorire la divulgazione dei propri principi alle famiglie, integrandosi con le esigenze del territorio;

A tale fine l'Associazione potrà assumere qualsiasi iniziativa ritenuta utile e opportuna a stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione, con enti, associazioni, comitati, fondazioni e con soggetti privati sia italiani che stranieri.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

I SOCI

ART.3 Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.4 Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi

sociali.

ART.5 E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti.

Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera dell'Associazione ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale. Nel caso in cui la domanda venga respinta o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

ART.6 La qualifica di Socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

I Soci hanno diritto a:

- a) a partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- c) a discutere ed approvare i rendiconti;
- d) ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

ART.7 Il Socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, rispetto dello Statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile. L'importo della quota associativa annuale viene deliberato dall'assemblea ordinaria dietro proposta del Consiglio Direttivo.

ART.8 La qualifica di Socio si perde per:

- a) Decesso;
- b) Mancato pagamento della quota sociale;
- c) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) Espulsione o radiazione.

ART.9 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- a) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
- c) l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- d) il commettere o provocare gravi disordini durante le Assemblee;
- e) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- f) l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

ART.10 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART.11 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

1. Quote sociali e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
2. Eredità, donazioni, lasciti e legati;
3. Contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
4. Entrate patrimoniali;
5. Entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
6. Beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

ART.12 L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci entro il

30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

ART.13 E' fatto divieto di distribuire in modo anche indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; l'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste..

GLI ORGANI SOCIALI

ART.14 Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea generale dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Sindaci Revisori.

L'ASSEMBLEA

ART.15 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima o da inviare ad ogni Socio.

ART.16 L'Assemblea generale dei Soci può esser convocata in via Straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 18 e 27, ed ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

ART.17 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi, salvo le eccezioni previste agli art.li 18 e 27. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'Ordine del Giorno, le eccezioni previste agli art.li 18 e 27. La seconda convocazione può avvenire a partire da mezz'ora dopo la prima. Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

ART.18 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci con diritto di voto, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 27.

ART.19 L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un terzo dei Soci presenti aventi diritto al voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

ART.20 L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro il mese di Aprile.

L'Assemblea generale dei Soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 6:

- a) approva le linee generali del programma di attività;
- b) approva il rendiconto annuale;
- c) delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- d) elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi;
- e) nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- g) delibera le modifiche allo statuto. l'approvazione e la modifica del regolamento interno con le modalità di cui all'art.18.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.21 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.

È composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette) membri e tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

ART.22 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio;
2. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
3. Il Segretario Amministrativo: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell'Archivio Sociale.

ART.23 Compiti del Consiglio Direttivo sono:

1. eseguire le delibere dell'Assemblea;
2. formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale;
4. compilare i progetti per l'impiego del residuo attivo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
5. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
6. formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea;
7. deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
8. deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
9. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
10. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
11. decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
12. presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

ART.24 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART.25 Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri, è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

ART.26 I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Le cariche di Consigliere e di Sindaco Revisore sono incompatibili tra di loro.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART.27 La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996, n°622 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.28 Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.

